

## **COMUNE DI RAGUSA**

### ***Procedura di stipula del CCDI***

La preintesa relativa al contratto decentrato integrativo per il personale dirigente per il periodo 1998-2001 è stata sottoscritta in data 24 maggio 2001.

L'ipotesi di contratto, completa della relazione tecnico-finanziaria di quantificazione dei costi contrattuali, è stata sottoposta alla prescritta certificazione da parte dell'organo di revisione interno e la copia del contratto, dopo la definitiva sottoscrizione, avvenuta in data 5 giugno 2001 (v. delibera di G.M. n. 489/2001), è stata trasmessa all'ARAN il 12 giugno 2001.

Per gli anni successivi, in base agli atti pervenuti, è emerso che con delibera di G.M. n. 1091, del 5 novembre 2002, è stata autorizzata la sottoscrizione dell' "Integrazione CCDI di lavoro area dirigenziale 1998-2001 dell'8 giugno 2001. Applicazione art. 4 CCNL 12 febbraio 2002". Detto provvedimento è stato trasmesso all'ARAN in data 27 marzo 2003.

Dall'attestazione del responsabile del servizio economico-finanziario risulta che gli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa sono stati inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e che il Comune non si trova in stato di dissesto o di *deficit* strutturale.

### ***Composizione della delegazione di parte pubblica***

La delegazione trattante di parte pubblica che ha sottoscritto il CCDI risulta costituita dall'Assessore al personale e da dirigenti-responsabili dell'Ente.

### ***Oggetto del CCDI***

Con il menzionato contratto decentrato sono state disciplinate, oltre le materie previste dall'art. 4, comma 1, del CCNL 23 dicembre 1999, anche le seguenti: relazioni sindacali, criteri per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di formazione e aggiornamento.

**risorse destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato**

In base agli atti di costituzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato relativi al periodo 1999-2004 ed ai contratti decentrati integrativi per il personale dirigente afferenti al medesimo periodo si evince che al finanziamento delle due indennità sono state destinate le risorse di seguito indicate:



<b>Ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione e risultato</b>						
	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Art.26, co. 1, lett. a) - Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998;	252.238,41	260.654,24	387.089,11	370.885,83	467.950,00	519.950,00
Art. 26, co. 1, lett. b) - Somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;						
Art. 26, co. 1, lett. c) - Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell' art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993;						
Art. 26, co. 1, lett. d) -1,25% del monte sali della dirigenza per l'anno 1997;		6.886,58	6.886,58			
Art. 26, co. 1, lett. e) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza;						
Art. 26, co. 1, lett. f) - Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;						
Art.26, co. 1, lett. g) - Importo annuo della retribuzione individuale d'anzianità, nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, co. 1, lett. b), CCNL 10.4.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998;	1.804,71	2.245,01	2.404,13			
Art. 26, co. 1, lett. h) - Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'omnicomprensività;						
Art.26, co. 2 - 1,2% del monte salari della dirigenza anno 1997;	6.611,12		6.611,12			
Art.26, co. 3 - Risorse legate all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti;		117.303,28		97.064,17	52.000,00	60.050,00
Art. 26, co. 5 -Risorse a seguito di riduzione stabile dei posti d'organico.						
Art.26, co. 4 - Risorse aggiuntive nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio sulla base di apposita intesa a livello nazionale (mai stipulata);						
art. 48 CCNL 14/09/2000			11.535,51			
<b>TOTALE</b>	260.654,24	387.089,11	414.526,44	467.950,00	519.950,00	580.000,00

Le informazioni fornite dall'Amministrazione comunale risulta che:

negli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 in sede di costituzione del fondo si è adottata una procedura diversa da quella contrattualmente prevista: tra le risorse ex art. 26 è stato indicato l'importo totale del fondo dell'anno precedente, comprensivo di tutti gli incrementi, anziché *"l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998 ..."*. determinando così negli anni un aumento consistente delle risorse destinate alla contrattazione. Già nell'anno 2000 il fondo risultava incrementato del 48,5% rispetto al 1999 e nel 2004 le risorse sono addirittura lievitate del 122,5% sempre in raffronto all'anno 1999. In sede di controdeduzioni è stato evidenziato che, essendo stato il fondo costruito sulla base di voci fisse e ricorrenti, anche utilizzando un diverso procedimento di calcolo delle risorse destinate al fondo si sarebbe giunti ad un identico risultato;

- il Comune ha dichiarato di avere dato attuazione al principio di omnicomprensività del trattamento economico ad eccezione dei compensi per progettazione, avvocatura ed incarichi dirigenziali *ad interim* previsti da apposite norme regolamentari;
- le risorse destinate, in base a specifiche disposizioni di legge (art. 18 legge n. 109 del 1994- in materia di incentivi alla progettazione - e art. 59, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 446 del 1997 - in materia di recupero ICI -) all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, non sono state fatte confluire sul fondo per il finanziamento delle indennità di posizione e risultato dei dirigenti, nonostante il disposto dell'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999. Tali risorse sono state ripartite successivamente all'approvazione delle relative norme regolamentari adottate con delibere di G.M. n. 1111/2001 - compensi professionali avvocatura - e n. 2999/2003 - incentivi alla progettazione -;
- le voci prese in considerazione ai fini dell'individuazione del monte salari 1997, preso a base di calcolo per gli incrementi previsti dal menzionato art. 26, sono le seguenti:
  - stipendio tabellare;
  - indennità integrativa speciale;
  - retribuzione individuale di anzianità;
  - tredicesima mensilità;
  - emolumenti arretrati;
  - indennità fisse e continuative;
- sono state destinate con le delibere di costituzione del fondo<sup>20</sup> risorse aggiuntive ai sensi dei seguenti commi del citato art. 26 del contratto collettivo del 1999:

<sup>20</sup> - delibera n. 651 del 4 luglio 2000, atto di costituzione del fondo 1999, risorse aggiuntive ai sensi del comma 2 del citato art. 26 del contratto collettivo del 1999;

- delibera n. 561 del 19 giugno 2001, con cui è stata approvata la costituzione del fondo anno 2000, risorse aggiuntive ai sensi dei commi 3 e 5;

- comma 2 (incremento pari all'1,2% del monte salari 1997);
- comma 3 (in ipotesi di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento quali-quantitativo dei servizi esistenti) pur in assenza di un correlato incremento del grado di responsabilità e capacità gestionale della dirigenza ovvero di un incremento stabile delle dotazioni organiche. In sede di memoria scritta si è, al fine, fatto riferimento: ai servizi attivati nel periodo antecedente il 1999 e a quelli connessi all'attivazione del Nucleo di valutazione (consistenti nell'obbligo di motivazione dei risultati raggiunti), alle diverse riorganizzazioni intervenute e agli incrementi del grado di responsabilità correlati all'introduzione di nuovi modelli organizzativi, alle gravi carenze di organico, riguardanti anche le funzioni apicali, che avrebbero comportato un aggravio di responsabilità;
- comma 5 (integrazione a seguito di riduzione stabile dei posti in organico) pur risultando invariati il numero dei dirigenti effettivamente in servizio e, quindi, non risultando conseguita la prevista riduzione degli importi del finanziamento destinato al pagamento degli emolumenti per i dirigenti;
- inoltre, è stato accertato, l'avvenuto incremento del fondo ai sensi dell'art. 48, comma 2 (risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti) del CCNL 14 settembre 1999 riguardante il personale non dirigente, norma chiaramente non applicabile al personale dell'area dirigenti;
- nonostante sia stata data attuazione al disposto dell'art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL 12 febbraio 2002 in sede di costituzione del fondo 2002, la prevista riduzione di 3.356.97 euro per ciascuna posizione dirigenziale di fatto non ha comportato alcuna decurtazione delle indennità di posizione a seguito dell'operare dei descritti meccanismi di costituzione dei fondi che hanno di anno in anno portato all'attribuzione al fondo di ulteriori somme rispetto a quelle contrattualmente previste.


- 
- delibera 603 del 26 giugno 2001, con cui è stata approvata la costituzione del fondo per l'anno 2001, risorse aggiuntive ai sensi del comma 2 del citato art. 26 del contratto collettivo del 1999 e ai sensi dell'art. 48, comma 2 del CCNL 14 settembre 1999 riguardante il personale non dirigente;
  - delibera n. 611 del 27 giugno 2002 con cui è stata approvata la costituzione del fondo per l'anno 2002, risorse aggiuntive ai sensi del comma 2, del comma 3 e del comma 5 del citato art. 26 del contratto collettivo del 1999; delibera n.2461 del 22 dicembre 2003, integrazione fondo 2003, risorse aggiuntive individuate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003;
  - delibera n. 608 del 9 agosto 2004, costituzione definitiva fondo 2004, risorse aggiuntive "sulla base delle effettive disponibilità finanziarie del comune previste nel bilancio 2004 e risultanti nei vari capitoli di spesa".

### Modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa risultano essere state utilizzate, così come previsto, per il pagamento delle indennità di posizione e risultato del personale dirigenziale (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato). Dai dati comunicati e dalla documentazione trasmessa si evince, in particolare, che alle due diverse indennità sono state destinate le somme, relativamente a ciascun anno, di seguito indicate:

<i>Ammontare risorse destinate alla retribuzione di posizione</i>				
<i>Anno</i>	<i>Ammontare risorse</i>	<i>Variaz. % rispetto anno 1998</i>	<i>Variaz. % rispetto anno prec.</i>	<i>Risorse/destinatari</i>
1999	224.021,39	-7,4		16.001,53
2000	329.633,20	36,2	47,1	25.356,40
2001	353.315,56	46,0	7,2	27.178,12
2002	400.852,43	65,7	13,5	26.723,50
2003	445.053,00	83,9	11,0	27.815,81
2004	496.095,00	105,0	11,5	31.005,94

<i>Ammontare risorse destinate alla retribuzione di risultato</i>				
<i>Anno</i>	<i>Ammontare risorse</i>	<i>Variaz. % rispetto anno 1998</i>	<i>Variaz. % rispetto anno prec.</i>	<i>Risorse/destinatari</i>
1999	36.632,85			2.616,63
2000	57.455,91	n.d.	56,8	4.419,69
2001	61.210,88	n.d.	6,5	4.708,53
2002	67.097,57	n.d.	9,6	4.473,17
2003	74.897,00	n.d.	11,6	4.681,06
2004	83.905,00	n.d.	12,0	5.244,06



Con riferimento, poi, all'indennità di posizione va evidenziato che con il menzionato CCDI del personale dell'area dirigenziale è stata determinata la retribuzione di posizione, relativamente a ciascuna delle funzioni dirigenziali, per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, nei valori annui lordi per tredici mensilità qui di seguito riportati:

<b>Ammontare indennità di posizione</b>						
<b>Funzione dirigenziale</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Prima fascia	14.410,73	21.204,48	22.727,90	25.000,00	28.250,00	33.073,00
Seconda fascia	13.755,70	20.240,64	21.694,81	24.000,00	27.250,00	
Terza fascia	13.100,67	19.276,80	20.661,73		22.250,00	

Nel corso dell'istruttoria è emerso, inoltre, che:

- ai fini della graduazione delle posizioni dirigenziali sono stati utilizzati i parametri predeterminati dall'art. 10 del CCDI/2001;
- avendo l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30 ottobre 1997, approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (successivamente modificato ed integrato<sup>21</sup>), è stata applicata la disciplina contrattuale in tema di struttura della retribuzione dettata dal CCNL 23 dicembre 1999, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 38 e 39 del previgente contratto collettivo (1- attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del decreto legislativo n. 29 del 1993; 2 – ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali; 3 – rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione delle piante organiche; 4 – istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- è stata corrisposta, in ipotesi di attribuzione *ad interim* della titolarità di altra struttura dirigenziale, sulla base della previsione contenuta nel regolamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito delle risorse destinate al fondo, una quota supplementare pari al 40% dell'indennità di posizione prevista per quell'incarico, oltre la retribuzione di risultato;
- relativamente agli anni 2000-2004 gli obiettivi risultano definiti dai P.E.G. e il raggiungimento degli stessi valutato dall'organo preposto. Per quanto riguarda l'anno 1999, in assenza di obiettivi prefissati, le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono state fatte confluire in quelle relative all'anno 2000.

<sup>21</sup> Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 6 maggio 1999, delibere di G.M. n. 737 del 17 giugno 1999 e 256 del 22 giugno 2005.